Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 208

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 settembre 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 208-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 8 agosto 1985.

Aiuti comunitari ai piccoli produttori di latte durante la campagna lattiera 1984-85.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visto il regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio, del 26 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (« Gazzetta Ufficiale » CEE n. L/148 del 28 giugno 1968);

Visto il regolamento CEE n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (« Gazzetta Ufficiale » CEE n. L/131 del 26 maggio 1977);

Visto il regolamento CEE n. 1207/84 del Consiglio, del 27 aprile 1984 (« Gazzetta Ufficiale » CEE n. L/115 del 1° maggio 1984) che stabilisce le disposizioni intese a sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte durante la campagna lattiera 1984-85 e 1985-86;

Visto il regolamento CEE n. 2710/84 della commissione del 26 settembre 1984 (« Gazzetta Ufficiale » CEE n. L/258 del 27 settembre 1984) che stabilisce i criteri per la distribuzione da parte degli Stati membri degli importi fissati dal succitato regolamento CEE numero 1207/84 per i piccoli produttori di latte;

Visto il decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge 1° agosto 1978, n. 426, contenente modalità di applicazione dei regolamenti CEE n. 1079/77 del Consiglio e n. 1822/77 della commissione, relativi alla istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 26 agosto 1982) riguardante il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto 28 febbraio 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 16 marzo 1985) con il quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha emanato le disposizioni per l'attuazione nel territorio nazionale delle sopracitate disposizioni comunitarie intese a sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte, ed in particolare l'art. 2 che demanda all'AIMA la fissazione delle modalità e dei termini di presentazione delle domande di aiuto;

Visto il D.P.A. n. 4851 del 29 marzo 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 6 aprile 1985) con il quale l'AIMA fissa le modalità per l'attuazione degli interventi di cui sopra ed i termini per la presentazione degli elenchi al 30 settembre 1985;

Ritenuta l'urgenza di provvedere ad una proroga di detto termine al 31 luglio 1985;

Decreta:

Il termine fissato all'art. 4 del D.P.A. n. 4851, citato in premessa, per la presentazione degli elenchi delle domande ammissibili ai benefici di cui al regolamento CEE n. 2710/84, è prorogato al 31 luglio 1985.

Roma, addì 8 agosto 1985

p. *Il Ministro-Presidente*: ZURLO

(4756)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 settembre 1984.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il precedente decreto con il quale l'interesse di dilazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, è stato fissato nella misura del 22 % a partire dalla data del decreto medesimo;

Considerato che il « prime rate » medio del sistema bancario rilevato dall'Associazione bancaria italiana ABI alla data del 30 settembre 1984 è risultato pari al 18 per cento;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di

lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 23 per cento a partire dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1984

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(4719)

DECRETO 31 gennaio 1985.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il precedente decreto con il quale l'interesse di dilazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, è stato fissato nella misura del 23 % a partire dalla data del decreto medesimo;

Considerato che il « prime rate » medio del sistema bancario rilevato dall'Associazione bancaria italiana - ABI alla data del 31 gennaio 1985 è risultato pari al 17 per cento;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 22 per cento a partire dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1985

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(4720)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 luglio 1985.

Autorizzazione all'emissione di polizze di assicurazione sulla vita senza visita medica e con copertura immediata presentata dalla S.p.a. F.A.T.A., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 25 ottobre 1984, della Società per azioni F.A.T.A., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad emettere polizze di assicurazione sulla vita senza visita medica e con copertura immediata;

Vista la nota in data 4 aprile 1985, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la emissione di polizze di assicurazione sulla vita nelle forme « temporanee caso morte, vita intera e mista » senza visita medica e con copertura immediata, richiesta dalla S.p.a. F.A.T.A., con sede in Roma, a condizione che il capitale assicurabile non superi L. 20.000.000 (ventimilioni) e L. 30.000.000 (trentamilioni) rispettivamente per le forme temporanee caso morte e vita intera e per le forme miste.

Resta fermo l'obbligo per l'assicurato di compilare un questionario atto a fornire le necessarie informazioni sanitarie.

Art. 2.

La S.p.a. F.A.T.A. è tenuta a presentare al termine di ogni biennio all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, un resoconto sull'andamento del portafoglio relativo ai contratti emessi secondo quanto indicato all'art. 1 del presente decreto.

Roma, addì 3 luglio 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(3832)

DECRETO 18 luglio 1985.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, di condizioni speciali di polizza e dell'adozione dei tassi di premio puro sulle assicurazioni per i dipendenti presentati dalla S.p.a. Assicuratrice edile, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 20 settembre 1983, 15 febbraio e 1° ottobre 1984 della Società per azioni Assicuratrice edile, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, di condizioni speciali di polizza e dell'adozione di tassi di premio puro per le tariffe di assicurazione sulla vita dei dipendenti della società;

Vista la nota in data 21 maggio 1985 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, le condizioni speciali di polizza nonché l'adozione dei tassi premio puro per le tariffe di assicurazione sulla vita per i dipendenti della società, presentati dalla Società per azioni Assicuratrice edile, con sede in Milano:

tariffa 7/5-2T - temporanea per il caso di morte su due teste, al primo decesso, a capitale ed a premio annuo costanti;

condizioni speciali di polizza regolanti l'adeguamento automatico del capitale assicurato in relazione alla percentuale di aumento del numero indice dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT, da applicare alle tariffe in vigore;

tassi di premio puro da applicare in polizze stipulate a favore dei propri dipendenti nelle tariffe in vigore. I contratti così emessi dovranno sottostare alle seguenti condizioni:

a) il valore di riscatto che verrà concesso dopo che sia trascorso almeno un anno dalla stipulazione del contratto, sarà pari alla riserva matematica maturata al momento dell'operazione;

b) incasso di cessazione dal servizio prima del compimento del 60° anno per impiegati non dirigenti e del 65° anno per impiegati dirigenti, al dipendente è consentito mantenere in vigore la polizza previo pagamento del corrispondente premio di tariffa;

c) quando il dipendente cessi dal servizio per limiti di quiescenza, senza per altro prestare la sua opera ad altra impresa anche non assicuratrice, la polizza continuerà ad avere effetto fino alla sua naturale estinzione, previa continuazione del pagamento dei premi puri inizialmente pattuiti.

Roma, addì 18 luglio 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(4716)

DECRETO 6 agosto 1985.

Autorizzazione all'emissione di polizze di assicurazione sulla vita senza visita medica e con copertura immediata presentata dalla S.p.a. F.A.T.A., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 25 ottobre 1984, della S.p.a. F.A.T.A. con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad emettere polizze di assicurazione sulla vita senza visita medica e con copertura immediata;

Vista la nota in data 4 aprile 1985, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Visto il decreto ministeriale in data 3 luglio 1985 con il quale la S.p.a. F.A.T.A. è stata autorizzata all'emissione di polizze nelle forme « temporanea caso morte,

vita intera e mista » senza visita medica e con copertura immediata senza alcuna indicazione circa i casi per i quali è valida la predetta autorizzazione;

Ritenuta la necessità di delimitare il campo di applicazione dell'autorizzazione suddetta;

Decreta:

Art. 1.

Per polizze di assicurazione sulla vita collegate a mutui contratti dagli agricoltori nell'acquisto di attrezzature, perfezionati tramite l'organizzazione della Federazione dei consorzi agrari e, in particolare tramite i consorzi provinciali, è autorizzata l'emissione nelle forme « temporanea caso morte, vita intera e mista » senza visita medica e con copertura immediata, richiesta dalla S.p.a. F.A.T.A., con sede in Roma, a condizione che il capitale assicurabile non superi lire 20.000.000 (ventimilioni) e L. 30.000.000 (trentamilioni) rispettivamente per le forme temporanee caso morte e vita intera e per le forme miste; resta fermo l'obbligo per l'assicurato di compilare un questionario atto a fornire le necessarie informazioni sanitarie.

Art. 2.

La S.p.a. F.A.T.A. è tenuta a presentare al termine di ogni biennio all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, un resoconto sull'andamento del portafoglio relativo ai contratti emessi secondo quanto indicato all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto annulla il decreto ministeriale in data 3 luglio 1985.

Roma, addì 6 agosto 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(4746)

DECRETO 6 agosto 1985.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di condizioni speciali di polizza, di alcune opzioni ed autorizzazione all'adozione di tassi di premio puro per i dipendenti della S.p.a. Universo vita e della S.p.a. Universo, presentate dalla S.p.a. Universo vita, in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 10 ottobre 1984, 21 febbraio e 24 aprile 1985 della Società per azioni Universo vita, con sede in Bologna, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di condizioni speciali di polizza, di cui alcune comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite, nonché di alcuni tassi di opzione e l'autorizzazione ad utilizzare tassi di premio puro per i dipendenti della Società stessa e della Universo S.p.a.;

Vista la nota in data 15 luglio 1985 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le relative condizioni speciali di polizza di cui alcune comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite ed i tassi di opzione presentate dalla Società per azioni Universo vita, con sede in Bologna: ed è altresì autorizzata l'adozione di tassi di premio puro per i dipendenti della Società stessa e della Universo S.p.a.:

tariffa 52/1 - assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente annualmente di 1/n e a premio annuo limitato;

tariffa 52/5 - assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente annualmente di 1/n e a premio unico;

tariffa 51/1 - assicurazione temporanea in caso di morte a prestazione crescente annualmente del 10% del capitale iniziale, a partire dal secondo anno, a premio annuo costante;

condizioni speciali di polizza da applicare alla sopracitata tariffa 51/1;

tariffa 53/1 - assicurazione temporanea in caso di morte su due teste a premio annuo;

tariffa 53/5 - assicurazione temporanea in caso di morte su due teste a premio unico;

tariffa 56/5 - assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente mensilmente, a premio unico;

tariffa 70/1 - assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

condizioni speciali di polizza da applicare alla sopracitata tariffa 70/1;

tariffa 71/1 - assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità;

condizioni speciali di polizza da applicare alla sopracitata tariffa 71/1;

tariffa 14/5 - assicurazione mista a premio unico con rivalutazione annua delle prestazioni garantite;

condizioni speciali di polizza da applicare alla sopracitata tariffa 14/5;

tassi di opzione da applicare alla sopracitata tariffa 14/5;

tariffa 38/u - assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico, con controassicurazione, con rivalutazione della prestazione garantita per teste assicurate maschili;

condizioni speciali di polizza da applicare alla sopracitata tariffa 38/u;

tassi di opzione da applicare alla sopracitata tariffa 38/u;

tariffa 39/D - assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico, con controassicurazione, con rivalutazione della prestazione garantita per teste assicurate femminili;

condizioni speciali di polizza da applicare alla sopracitata tariffa 39/D;

tassi di opzione da applicare alla sopracitata tariffa 39/D;

tariffa di assicurazione collettiva per la garanzia di un capitale decrescente in caso di morte o di invalidità, complementare di coperture assicurative finalizzate alla costituzione del trattamento di fine rapporto di lavoro;

condizioni speciali di polizza da applicare alla sopracitata tariffa di assicurazione;

condizioni speciali di polizza regolanti il pagamento del capitale garantito in forma complementare in caso di invalidità totale e permanente;

tariffa 11 assicurazione mista a premio annuo costante con rivalutazione annua della prestazione garantita.

I tassi di premio ed i tassi di opzione da utilizzare sono quelli della tariffa 10 - assicurazione mista con rivalutazione annua della prestazione garantita e del premio (decreto ministeriale del 22 dicembre 1984);

condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita da applicare alla sopracitata tariffa 11;

tariffa 32/M - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo costante, con rivalutazione annua della prestazione garantita.

I tassi di premio e i tassi di opzione da utilizzare sono quelli della tariffa 30/M, assicurazione di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, con rivalutazione annua della prestazione garantita e del premio (decreto ministeriale del 22 dicembre 1984);

tariffa 33/F - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo costante, con rivalutazione annua della prestazione garantita.

I tassi di premio e i tassi di opzione da utilizzare sono quelli della tariffa 31/F, assicurazione di rendita vitalizia, con controassicurazione, con rivalutazione annua della prestazione garantita e del premio (decreto ministeriale del 22 dicembre 1984);

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle sopracitate tariffe 32/M e 33/F;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa 10 - assicurazione mista con rivalutazione annua della prestazione garantita e del premio, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 22 dicembre 1984;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe 30/M e 31/F - assicurazione di rendita vitalizia, con controassicurazione, con rivalutazione annua della prestazione garantita e del premio, sostitutive delle analoghe approvate con il decreto ministeriale 22 dicembre 1984.

Art. 2.

La Universo vita S.p.a. è autorizzata ad utilizzare i tassi di premio puro, in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa, in tutte le polizze di assicurazione sulla vita stipulata dai dipendenti della Società stessa e dalla Universo S.p.a., alle seguenti condizioni:

in caso di cessazione dal servizio prima dell'età di quiescenza, il dipendente potrà mantenere in vigore la propria polizza alle normali condizioni di tariffa;

quando il dipendente cesserà dal servizio per quiescenza, senza peraltro prestare la sua opera ad altra impresa anche non assicuratrice, la polizza continuerà ad avere effetto fino alla sua naturale estinzione, previa continuazione del pagamento dei premi puri inizialmente pattuiti;

il valore di riscatto che verrà concesso dopo il pagamento di almeno una annualità di premio, sarà pari alla riserva matematica maturata al momento dell'operazione.

Roma, addì 6 agosto 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(4715)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 agosto 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. Edilizia Micalda, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza n. 166 del 14-15 febbraio 1985, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa a r.l. Edilizia Micalda, con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. Edilizia Micalda, con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Tosti Croce in data 18 luglio 1972, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Mocci Vittorio Giuseppe, residente in Roma, via E. Quirino Visconti n. 65, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(4751)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze n. 192 del 25 giugno 1985, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dall'amministrazione provinciale di Firenze la donazione della somma di L. 1.000.000, da destinare al dipartimento di biologia animale e genetica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 193 del 25 giugno 1985, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla società agricola e forestale dell'E.N.C.C. la donazione di un prototipo di trattore Cempese TA45 del valore di L. 1.000.000 da destinare all'istituto di assestamento forestale.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 194 del 25 giugno 1985, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dall'istituto De Angeli S.p.a. di Milano la donazione di un personal computer Olivetti mod. U 24 del valore di L. 5.051.580 da destinare all'istituto di clinica otorinolaringoiatrica per l'insegnamento di audiologia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 195 del 25 giugno 1985, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dal comitato organizzatore del convegno ICASP-4 la donazione di attrezzature del valore di L. 50.855.372, da destinare al dipartimento di ingegneria civile.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 196 del 25 giugno 1985, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Firenze la donazione della somma di L. 2.000.000, da destinare alla facoltà di giurisprudenza per il seminario di applicazione forense.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 222 del 25 giugno 1985, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dall'amministrazione provinciale di Firenze la donazione della somma di L. 1.000.000, da destinare al museo zoologico « La Specola ».

Con decreto del prefetto di Firenze n. 223 del 25 giugno 1985, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dal Monte dei Paschi di Siena la donazione della somma di lire 5.000.000, da destinare al dipartimento di pediatria per l'acquisto di un personal computer ed apparecchiature scientifiche.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 224 del 25 giugno 1985, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dall'istituto federale di credito agrario per la Toscana la donazione della somma di L. 3.000.000, da destinare all'istituto di patologia e zoologia forestale e agraria.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 225 del 25 giugno 1985, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Firenze la donazione della somma di L. 4.000.000, da destinare alla biblioteca della facoltà di economia e commercio per contribuire all'acquisto della biblioteca personale del prof. A. Bertolini.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 226 del 25 giugno 1985, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla Banca Toscana la donazione della somma di L. 4.000.000, da destinare alla biblioteca della facoltà di economia e commercio per contribuire all'acquisto della biblioteca personale del professore A. Bertolino.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 227 del 25 giugno 1985, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla Federazione toscana casse rurali ed artigiane la donazione della somma di L. 14.300.000, da destinare all'istituto interfacoltà di chimica biologica per l'acquisto di un incubatore per culture cellulari.

(4330)

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Modena n. 665 del 17 giugno 1985, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare dalla fondazione Hoechst la donazione della somma di L. 20.000.000 quale contributo di costituzione da destinare al « Centro universitario di studi e ricerche per lo sviluppo della cronoendocrinologia e delle tecniche cronobiologiche » dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica e la donazione della somma di L. 10.000.000 per ogni anno di attività del centro suddetto con precisione di durata triennale.

(4331)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Direttive per l'applicazione dell'art. 3 della legge 31 maggio 1984, n. 193. (Deliberazione 10 luglio 1985)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, che accorda alle imprese siderurgiche di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, un contributo in conto interessi, nella misura massima del 10% annuo, con particolare riguardo per le aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sull'intero importo di operazioni di indebitamento a medio termine, contratte anche a livello di gruppo industriale dalle società controllanti per conto delle controllate, in essere o da concludere, per un periodo massimo di tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1983;

Visto il secondo comma del medesimo articolo che demanda al CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita dal comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la competenza a deliberare sulle richieste di contributo anzidette;

Vista la nota esplicativa in merito ai criteri applicabili per l'esame delle domande presentate, trasmessa in data 13 dicembre 1984 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la successiva nota dello stesso Ministro in data 1° luglio 1985;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge 31 maggio 1984, n. 193, sono approvate le seguenti direttive generali:

1. Le operazioni da prendere in considerazione sono quelle di indebitamento a medio termine, comprese quelle a carattere obbligazionario, in essere al 1° gennaio 1983, o da concludere.

2. Per « operazioni da concludere » si intendono le operazioni di indebitamento a medio termine che risultino da attività preliminari svolte dai soggetti beneficiari nei termini di cui all'art. 3, con univoche manifestazioni di volontà poste in essere dalle parti interessate.

3. Sono operazioni di indebitamento a medio termine quelle con una durata prevista non inferiore ai diciotto mesi.

4. Il tasso delle operazioni debitorie prese in considerazione ai sensi dell'art. 3 sarà portato — nel limite massimo di 10 punti di riduzione prevista dalla legge — verso un livello dell'11% a carico del debitore, per tutte le imprese beneficiarie.

5. Potranno essere applicati, ad ulteriore riduzione del tasso di interesse, tre tipi di « bonus » pari all'1% nel caso sub *a*) e allo 0,50% ciascuno nei casi sub *b*) e *c*), in presenza dei seguenti requisiti:

a) localizzazione degli investimenti nelle aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

b) durata delle operazioni debitorie superiore al triennio preso in considerazione dalla legge (1983-84-85);

c) misura della razionalizzazione produttiva in armonia con le direttive comunitarie. Tale misura sarà desumibile dall'esame del rapporto, relativo agli anni 1982 e 1983, tra gli investimenti per ristrutturazione e gli investimenti totali.

I predetti « bonus » sono cumulabili fra di loro e con l'intervento, entro il limite massimo dei 10 punti di riduzione previsto dalla legge.

6. La concessione di contributi a società controllanti per conto di controllate potrà essere deliberata nei casi in cui le medesime società controllanti dimostrino di avere esercitato attività produttiva, in proprio, o anche mediante storno degli affidamenti contratti o del ricavo delle obbligazioni emesse alle controllate.

7. Alla determinazione concreta del contributo in conto interessi si procederà mediante l'applicazione della seguente formula:

$$\frac{\text{capitale} \times \text{tasso} \times \text{giorni}}{36500}$$

nella quale i dati relativi al capitale ed al tasso saranno aggiornati in stretta dipendenza con i valori concreti progressivamente dimostrati dalle singole operazioni debitorie.

8. Nel caso di operazioni concluse in divise estere, i cui montanti capitale siano aumentati in controvalore, nell'arco di tempo considerato dalla legge, a causa dell'andamento dei saggi di cambio ed indipendentemente dall'effetto scalare, si terrà conto, allorquando il controvalore dichiarato in lire superi quello iniziale, esclusivamente di quest'ultimo valore.

9. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio provvedimento specificherà, tenendo conto degli orientamenti espressi dal comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, le modalità di applicazione della presente delibera.

Roma, addì 10 luglio 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(4334)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Elevazione, da centotrenta a duecentoventicinque, del numero dei posti del concorso, per esami, di aiutante ufficiale giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1984 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1984, con il quale è stato indetto concorso, per esami, a centotrenta posti di aiutante ufficiale giudiziario;

Considerato che a tale concorso, che si svolgerà in più sedi decentrate nei giorni 8 e 9 luglio 1985, sono stati ammessi a partecipare n. 41.610 candidati;

Considerato che lo stato dell'organico degli aiutanti ufficiali giudiziari consente e impone, anche sulla base delle sopravvenute esigenze di servizio, che venga congruamente rideterminato in duecentoventicinque unità il numero dei posti da conferire con il citato concorso;

Ritenuto che il rilevantissimo numero di candidati ammessi alle prove scritte offre ampia ed esauriente possibilità di selezione;

Decreta:

Il numero dei posti di aiutante ufficiale giudiziario messi a concorso con decreto ministeriale 24 marzo 1984 è elevato da centotrenta a duecentoventicinque unità.

Roma, addì 2 luglio 1985

p. *Il Ministro*: CARPINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1985
Registro n. 37 Giustizia, foglio n. 70

(4733)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico ad un posto di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico suindicato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista, in particolare, la tabella XII, quadri *C* e *D*, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972;

Vista la legge 18 ottobre 1978, n. 625, con la quale — fra l'altro — sono state ulteriormente modificate le funzioni dirigenziali previste per la predetta Direzione generale dalla tabella XII, quadri *C* e *D*, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente norme di accesso alla dirigenza statale;

Ritenuto che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti amministrativi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione risultavano disponibili dodici posti da conferire, ai sensi delle norme transitorie introdotte dalla citata legge numero 301/1984, come appresso indicato:

sei posti mediante scrutinio per merito comparativo;

quattro posti mediante concorso speciale per esami;

un posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

un posto mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Considerato che non si è verificata alcuna disponibilità di posti nel suindicato ruolo dirigenziale alla data del 31 dicembre 1984;

Visto il decreto ministeriale n. 2301 in data 1° dicembre 1984 — registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1985, registro n. 1, foglio n. 294 — con il quale sono stati banditi i concorsi speciali per esami ed i concorsi di accesso ai corsi di formazione dirigenziale per la copertura dei posti vacanti nella suindicata qualifica alla scadenza del 31 dicembre 1983;

Considerato che occorre ora procedere all'emanazione del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto riservato a quest'ultima forma concorsuale;

Decreta:

Art. 1.

Condizioni di ammissibilità

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Al concorso possono partecipare, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o sociali ovvero di laurea in economia e commercio o titolo equipollente:

a) i dipendenti da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da enti pubblici appartenenti a carriera o a qualifica direttiva od alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, i quali abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1983;

b) i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alla suindicata data del 31 dicembre 1983, i quali esplichino la propria attività didattica o di ricerca in una delle discipline attinenti alle lauree sopra specificate;

c) i dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di attività direttiva alla riferita data del 31 dicembre 1984;

d) i liberi professionisti che risultino iscritti da almeno cinque anni alla medesima data del 31 dicembre 1984 nel relativo albo professionale.

Gli aspiranti all'ammissione al concorso, non dipendenti da pubbliche amministrazioni, devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non superiore ai 35 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

3) godimento dei diritti politici;

4) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso — ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 — per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso devono essere posseduti sia alla data di decorrenza della nomina che a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione in carta legale da L. 3.000 indirizzata al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma. Sono esentati dal bollo le domande dei dipendenti statali.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al suddetto Ministero, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo della domanda sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicata I direzione centrale personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione l'aspirante dovrà indicare:

a) la qualifica, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, nonché l'indirizzo, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, al quale chiede che gli sia trasmessa ogni comunicazione per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

b) l'amministrazione statale o l'ente pubblico o l'impresa di appartenenza o la libera professione esercitata, nonché la carriera o la qualifica direttiva o la qualifica professionale o la qualifica dirigenziale di appartenenza.

L'aspirante dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità:

c) il possesso dell'anzianità prescritta all'art. 1 del presente bando per le diverse categorie di partecipanti al concorso;

d) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e sociali ovvero di laurea in economia e commercio o titolo equipollente;

e) i titoli valutabili posseduti fra quelli elencati al successivo art. 4 (vedasi anche art. 3);

f) la propria disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare:

g) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

h) di non aver superato alla data di scadenza del bando i 35 anni di età o di avere titolo alla elevazione di tale limite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

i) di godere dei diritti politici (indicando il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste);

l) di non aver riportato condanne penali (specificando quelle eventualmente riportate);

m) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

n) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco del luogo di residenza dell'aspirante e, per coloro che si trovino all'estero, dalla competente autorità consolare.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni sopra precisate circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dal limite di età.

Art. 3.

Elenco dei titoli

La domanda per l'ammissione al concorso dovrà contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso.

I titoli stessi dovranno essere allegati alla domanda in originale od in copia autenticata. I candidati che appartengono ai ruoli della carriera direttiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione possono limitarsi ad indicare i dati di riferimento per i titoli già acquisiti nei rispettivi fascicoli personali.

Alla domanda dovrà altresì essere allegata:

a) copia autenticata dei rapporti informativi dell'ultimo quinquennio, per il personale statale;

b) per il personale non statale, un *curriculum* individuale rilasciato dall'ente di appartenenza che, oltre la qualifica rivestita e l'anzianità di servizio posseduta, contenga elementi di giudizio ove possibile analoghi a quelli previsti dal primo comma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con riferimento, tra l'altro, alla qualità del servizio prestato, alla capacità organizzativa, al rendimento, alla capacità professionale ed all'attitudine ad assumere maggiori responsabilità;

c) un *curriculum* individuale redatto direttamente dall'interessato sotto la propria responsabilità, secondo le modalità di cui al precedente punto *b)* per i liberi professionisti, i quali dovranno altresì allegare un attestato di iscrizione all'albo professionale con l'indicazione dell'anzianità di iscrizione.

Art. 4.

Valutazione dei titoli e prove d'esame

Il concorso consisterà nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali, nonché in due prove scritte ed in un colloquio.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame e sarà effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie qui di seguito indicate:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia o all'estero;

b) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione cui si concorre;

c) pubblicazioni scientifiche;

d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione che ha bandito il concorso;

e) specializzazione post laurea;

f) altri titoli culturali.

Per i titoli stessi non potrà essere attribuito un punteggio superiore a 5 decimi, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e dell'efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle seguenti materie: diritto amministrativo e contabilità di Stato.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il voto riportato sarà inferiore a otto decimi.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dal punteggio della valutazione dei titoli.

La graduatoria, formata sulla base dei punteggi finali conseguiti dai singoli candidati, sarà approvata con decreto ministeriale che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data di tale pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il candidato classificatosi al primo posto in graduatoria.

Il vincitore del concorso pubblico sarà nominato dal 1° gennaio 1985 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Egli seguirà nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, relativo ai posti vacanti al 31 dicembre 1983.

Art. 5.

Diario delle prove scritte, comunicazioni e documenti di identità

L'ordine di svolgimento delle prove scritte del concorso — che avranno luogo in Roma — sarà stabilito dalla relativa commissione esaminatrice.

Il diario delle prove anzidette sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima del loro inizio e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale.*

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento modello AT o BT se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure fa parte della famiglia di un dipendente statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

I documenti suddetti non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati ammessi non meno di venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 6.

Titoli preferenziali

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici — che decorrerà dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio — i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

Il concorrente collocatosi al primo posto nella graduatoria del concorso dovrà presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) il diploma di laurea, in originale oppure in copia su carta da bollo, autenticata nei modi previsti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dall'ufficio di stato civile del comune di origine. Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune

italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare, redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o delle autorità da esso delegate.

Qualora il candidato abbia titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età previsti dalle norme vigenti, egli produrrà i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina, ai sensi del precedente articolo;

3) certificato di cittadinanza italiana, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficio di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio, in base al luogo di nascita;

6) certificato medico in bollo, rilasciato dal medico provinciale o U.S.L. o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato stesso possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i candidati invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi di lavoro, il certificato medico dev'essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

7) il candidato, se di sesso maschile, produrrà ai fini della certificazione della sua posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei seguenti documenti, tenendo presente che non è valida la presentazione, in loro vece, del foglio di congedo:

stato di servizio militare;

foglio matricolare militare;

certificato di esito di leva.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione ad altri concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Il candidato, se dipendente statale di ruolo, si limiterà a produrre i seguenti documenti:

titolo di studio;

certificato medico;

copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati dipendenti dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono esonerati anche dalla presentazione dei tre suindicati documenti.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di decorrenza della nomina ed a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che il candidato è tenuto a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste agli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, numero 15.

Art. 8.

Commissione d'esame

Con separato decreto del Ministro dei trasporti si provvederà a determinare la composizione della commissione esaminatrice ed alla nomina dei relativi membri.

Art. 9.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1985

Il Ministro: SIGNORILE

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1985
Registro n. 6 *Trasporti, foglio n.* 59

(4287)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 37, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 giugno 1984, si svolgeranno presso l'Università degli studi della Basilicata, via Nazario Sauro 85 - Potenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 settembre 1985, ore 8,30;
seconda prova scritta: 20 settembre 1985, ore 8,30.

(4733)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 68, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984, si svolgeranno presso l'Università di Brescia, facoltà di medicina e chirurgia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 settembre 1985, ore 9;
seconda prova scritta: 20 settembre 1985, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 107, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984, si svolgeranno presso l'Università di Brescia, facoltà di ingegneria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 settembre 1985, ore 10;
seconda prova scritta: 25 settembre 1985, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 131, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984, si svolgeranno presso l'Università di Brescia, facoltà di ingegneria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 ottobre 1985, ore 9,30;

seconda prova scritta: 11 ottobre 1985, ore 9,30.

(4797)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Tuscia di Viterbo.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Tuscia di Viterbo, facoltà di lingue e letterature straniere moderne, gruppo di discipline n. 32, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 15 settembre 1984, si svolgeranno presso la facoltà di lingue e letterature straniere moderne, aula n. 4, Università della Tuscia di Viterbo, via S. Camillo De Lellis (ex località Riello), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 settembre 1985, ore 8;

seconda prova: 18 settembre 1985, ore 8,30.

(4798)

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di assistente medico da destinarsi all'area funzionale di medicina, servizio di assistenza sanitaria di base presso l'unità sanitaria locale n. 71.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico da destinarsi all'area funzionale di medicina, servizio di assistenza sanitaria di base (a tempo pieno), presso l'unità sanitaria locale n. 71.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L., in Valenza (Alessandria).

(4802)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità socio sanitaria locale n. 58

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero del servizio di anestesia e rianimazione (area funzionale di chirurgia);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero della divisione di estetricia e ginecologia (area funzionale di chirurgia);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero della seconda divisione di chirurgia generale (area funzionale di chirurgia);

un posto di assistente medico dell'area funzionale di medicina da assegnare alla divisione di medicina generale;

un posto di assistente medico dell'area funzionale di chirurgia da assegnare alla seconda divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente medico dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica da assegnare al servizio di assistenza sanitaria di base;

un posto di assistente medico dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica da assegnare al servizio di igiene pubblica;

un posto di capo sala, operatore professionale coordinatore ruolo sanitario, personale infermieristico, operatore professionale di prima categoria;

quarantacinque posti di infermiere professionale, operatore professionale collaboratore, ruolo sanitario, personale infermieristico, operatore professionale di prima categoria;

un posto di assistente tecnico geometra, ruolo tecnico;

un posto di assistente tecnico addetto agli impianti elettrici, ruolo tecnico;

un posto di assistente tecnico addetto alla normativa CEI, ruolo tecnico;

sei posti di infermiere generico, operatore professionale di seconda categoria, ruolo sanitario, personale infermieristico;

due posti di operatore tecnico, conduttore di generatori a vapore, ruolo tecnico;

due posti di operatore tecnico, manutentore tubista, ruolo tecnico;

un posto di operatore tecnico giardiniere, ruolo tecnico;

cinque posti di coadiutore amministrativo, ruolo amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Cuneo.

(4738)

Concorsi pubblici a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 43

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 43, a:

due posti di assistente medico, area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, disciplina igiene epidemiologia e sanità pubblica;

un posto di assistente medico, area funzionale di medicina, disciplina psichiatria;

un posto di assistente medico, area funzionale di medicina, disciplina medicina legale e delle assicurazioni sociali;

sei posti di operatore professionale di prima categoria, collaboratore, infermiere professionale;

un posto di operatore professionale di prima categoria, collaboratore, logopedista;

un posto di operatore professionale di prima categoria, collaboratore, personale di vigilanza ed ispezione: perito chimico;

un posto di operatore professionale di prima categoria, collaboratore, ostetrica;

un posto di operatore professionale di seconda categoria, infermiere generico (riservato alle categorie di cui all'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482);

un posto di direttore amministrativo capo servizio responsabile del servizio personale, patrimoniale, legale;

un posto di direttore amministrativo capo servizio responsabile del servizio economico, finanziario;

un posto di vice direttore amministrativo per il servizio personale, patrimoniale, legale;

un posto di collaboratore amministrativo;

due posti di assistente amministrativo;

un posto di coadiutore amministrativo (riservato alle categorie di cui all'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482);

un posto di assistente tecnico, geometra;

un posto di assistente tecnico, perito chimico;

un posto di operatore tecnico, autista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Torre Pellice (Torino).

(4739)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorsi a posti di assistente medico presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, ai seguenti posti di assistente medico dell'area funzionale di medicina:

quattro posti di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di gastroenterologia;
un posto di assistente di neurologia;
un posto di assistente di medicina nucleare;
un posto di assistente di anatomia patologica;
un posto di assistente di radiologia diagnostica;
due posti di assistenti di immunoematologia;
un posto di assistente di laboratorio;
due posti di assistenti di riabilitazione motoria e funzionale;
un posto di assistente di oncologia;
un posto di assistente di radioterapia;
tre posti di assistente di cardiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi, settore del personale dell'U.S.L. in Trieste.

(4740)

PROVINCIA DI TRENTO

Concorsi a posti di personale dei ruoli sanitario e tecn presso l'unità sanitaria locale del comprensorio d(Giudicarie.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, pre l'unità sanitaria locale n. 8, a:

un posto di operatore professionale dirigente;
un posto di operatore professionale collaboratore-ostetr
due posti di operatore tecnico-autista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle or(del quarantacinquesimo giorno successivo alla data della pub cazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Rep blica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del persor dell'U.S.L. in Tione di Trento, presso ospedale.

(4737)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECON

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 206 del 2 sett bre 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Banca d'Italia: Concorso per l'assunzione di sei funzionari seconda in esperimento.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattoi*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattoi*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100852080) **L. 500**